



**REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER IL
RECLUTAMENTO DI RICERCATORI UNIVERSITARI CON CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 240/2010**

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 2344/2024 Prot n. 318691 del 03/12/2024

Entrata in vigore 04 dicembre 2024

Articolo 1 - Finalità

1. L'Università degli Studi di Ferrara può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (Allegati alla Raccomandazione della Commissione CE dell'11 marzo 2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
 - per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
 - per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Articolo 4 - Tipologie contrattuali

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (RTD-a): contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta. Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
 - b) contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della Legge n. 240/2010 (RTD-b): contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della Legge n. 449/97 e successive modificazioni (assegni pre-Legge Gelmini), o di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 (assegni Legge Gelmini) o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005 (ricercatori ex Legge Moratti). Per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Articolo 5 - Copertura finanziaria

1. I finanziamenti a copertura dei contratti di cui al presente regolamento devono essere garantiti da almeno una delle seguenti modalità:
 - a) fondi stanziati a bilancio dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) fondi esterni all'Ateneo acquisiti mediante apposite convenzioni, approvate anteriormente all'indizione della procedura dal Consiglio di Amministrazione, con soggetti pubblici o privati che devono garantire la copertura finanziaria.

Nel caso di convenzioni sottoscritte con soggetti privati, l'obbligazione assunta nei confronti dell'Ateneo dal finanziatore dovrà essere garantita da apposita fideiussione bancaria o assicurativa, che deve essere pari almeno a quella del contratto per gli RTD-a, ovvero di quindici anni per i contratti degli RTD-b.
 - c) fondi derivanti da programmi comunitari o di altri organismi internazionali destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca e contratti su fondi di programmi nazionali che prevedano

esplicitamente l'attivazione di contratti per ricercatori universitari con contratto a tempo determinato. I contratti finanziati dall'unione europea, da altri organismi internazionali, da fondi di ricerca nazionali, seguono le regole stabilite dal programma di finanziamento e dai regolamenti di Ateneo intesi a definire tali finanziamenti. Le disposizioni del presente regolamento d'Ateneo sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime.

2. Le modalità di copertura sopra indicate si applicano anche per le chiamate mediante scorrimento di graduatorie vigenti. Nel caso di copertura garantita da convenzioni, le stesse devono essere stipulate anteriormente alla delibera di chiamata.

Articolo 6 - Procedura di attivazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e verifica della copertura finanziaria, autorizza l'indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e approva le richieste di attivazione e di proroga dei relativi contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo e della formulazione di un'apposita proposta da parte dei Dipartimenti.
2. La scelta di proporre l'indizione di una procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato dev'essere approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutti i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, ad esso afferenti, se non è contemplata all'interno della programmazione pluriennale del reclutamento approvata dal Consiglio di Dipartimento nella composizione allargata a tutti i professori e i ricercatori, a tempo determinato e indeterminato, ad esso afferenti.
3. In attuazione della scelta programmatica di cui al comma 2, il Dipartimento formula la proposta di attivazione della procedura di reclutamento del ricercatore a tempo determinato con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento che formula la proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato deve specificare:
 - a) il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) il titolo dello specifico progetto/programma di ricerca per i soli RTD-a;
 - c) il dipartimento di afferenza;
 - d) il regime d'impegno (tempo pieno o definito);
 - e) i fondi sui quali graverà la spesa con attestazione della relativa copertura finanziaria;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici e che dovrà rientrare nei limiti che ciascun Dipartimento ha stabilito per tipologia di selezione ed eventualmente per ogni area concorsuale;

- g) la lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della stessa.
5. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero dovranno allegare all'istanza di partecipazione copia del provvedimento rilasciato dalle autorità competenti con il quale è stata riconosciuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o copia della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta di riconoscimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 7 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene le seguenti indicazioni:
- a) la tipologia del contratto (RTD-a o RTD-b);
 - b) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
 - c) il titolo dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca per i soli RTD-a;
 - d) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici e che dovrà rientrare nei limiti che ciascun Dipartimento ha stabilito per tipologia di selezione ed eventualmente per ogni area concorsuale;
 - f) la specificazione della lingua straniera oggetto della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - g) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
 - h) il trattamento economico e previdenziale;
 - i) il dipartimento di afferenza;
 - j) la modalità di selezione;
 - k) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - l) i requisiti per la partecipazione.
2. I bandi vengono emanati con Decreto Rettorale e vengono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, nel sito web del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, nonché nell'apposito sito web dell'Unione europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva cui si riferisce il bando, di durata non inferiore a 15 giorni, decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - ovvero
 - diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Alle selezioni degli RTD-b sono ammessi a partecipare anche i candidati che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando secondo la rideterminazione operata dal D.M. 639 del 2 maggio 2024.
 3. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono, inoltre, ammessi gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratti per ricercatore a tempo determinato conferiti ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'Ateneo di Ferrara o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 9 - Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La procedura selettiva viene effettuata mediante:
 - valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica della produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) e dell'eventuale attività clinico-assistenziale secondo i criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243;
 - per i soli RTD-b, valutazione di una lezione che consenta al candidato di dimostrare le proprie capacità didattiche su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dallo stesso in piena autonomia;
 - accertamento delle competenze linguistiche.
3. Per i contratti degli RTD-a le procedure di reclutamento potranno essere espletate, oltre che dall'Ateneo con le modalità previste dal presente regolamento, anche dagli organismi finanziatori di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo.
4. Alle selezioni non possono partecipare i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al Dipartimento che ha formulato la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

5. La selezione degli RTD-a è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, dei quali almeno uno appartenente al settore scientifico-disciplinare (se indicato dal bando) al quale si riferisce la selezione nel rispetto ove possibile della parità di genere.
6. La selezione degli RTD-b è svolta da una Commissione giudicatrice composta da tre professori ordinari o associati appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Uno dei commissari deve appartenere al ruolo dei professori di prima fascia, uno deve essere designato tra il personale docente in servizio presso un altro Ateneo anche straniero e almeno uno deve appartenere al settore scientifico-disciplinare (se indicato dal bando) al quale si riferisce la selezione nel rispetto ove possibile della parità di genere.
7. I commissari sono preferenzialmente scelti tra i professori che risultino essere stati inseriti nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 o comunque fra professori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010. La verifica dei commissari è effettuata dal Dipartimento che ne propone la nomina come componenti della Commissione giudicatrice.
8. La commissione è nominata dal Rettore, su proposta approvata dal Dipartimento con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti.
9. Eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati vanno rivolte al Rettore nel termine di otto giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo.
10. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. I Commissari potranno essere nominati presso l'Università di Ferrara solo in due commissioni per ogni fascia nell'anno solare.
11. Nel corso della prima riunione, che deve svolgersi anche in via telematica entro 15 giorni dalla nomina, la commissione definisce i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum, dell'attività didattica, dell'eventuale attività clinico-assistenziale e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati dal decreto del Ministro dell'Università e della ricerca emesso ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della legge n. 240/2010. Per i soli RTD-b, vengono definiti anche i criteri di valutazione della lezione. La commissione stabilisce altresì un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità. I criteri di valutazione saranno pubblicati sul sito web dell'ateneo al termine della prima riunione. Solo successivamente alla pubblicazione, l'elenco dei candidati iscritti sarà inviato alla Commissione, la quale, in sede di seconda riunione, dovrà procedere alla verifica delle incompatibilità con i candidati secondo la normativa vigente.

12. Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 è inferiore o pari a 6, tutti i candidati sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (e allo svolgimento della lezione per i soli RTD-B). Se il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 è superiore a 6, la commissione può decidere: a) di ammetterli comunque tutti alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (e allo svolgimento della lezione per i soli RTD-B), ovvero b) di ammetterne soltanto alcuni, in una misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, ritenuti comparativamente più meritevoli (sulla base di un motivato giudizio complessivo formulato) in esito ad una valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, e dell'eventuale attività clinico-assistenziale condotta in conformità al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca emesso ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 della legge n. 240/2010.
13. La discussione pubblica può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, si svolge la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando di selezione. Per i soli RTD-b, il candidato svolgerà altresì la lezione su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dallo stesso in piena autonomia.
14. L'elenco dei candidati e la data di svolgimento della discussione e della prova di lingua straniera (e della lezione per i soli RTD-b) saranno pubblicati sul sito web di ateneo con valore di convocazione ufficiale. Nelle selezioni a ricercatore con più di sei candidati, sarà pubblicato integralmente il verbale relativo alla valutazione comparativa dei candidati con la quale la commissione ha individuato i candidati da ammettere alla discussione successiva (e alla lezione per i soli RTD-b).
15. I candidati potranno presentare al Rettore eventuali istanze di ricusazione dei commissari entro i successivi otto giorni.
16. Spetta al Rettore o ad una Commissione appositamente nominata dal Rettore, valutare l'istanza di ricusazione o gli eventuali conflitti di interesse tra i componenti la commissione e i candidati.
17. Al termine della discussione (e della lezione per gli RTD-b) la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. Viene altresì attribuito un punteggio alla lezione per gli RTD-B. Sulla base dei punteggi così attribuiti ai titoli, e alle pubblicazioni e alla lezione (per i soli RTD-b) la Commissione redige la graduatoria di merito che resta in vigore per due anni dal Decreto Rettorale di approvazione atti. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

18. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
19. Gli atti sono approvati con decreto rettorale.
20. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'indizione della procedura selettiva formula la proposta di chiamata con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti. A seguito e sulla base della delibera così assunta dal Consiglio di Dipartimento, la chiamata viene disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.
21. Nell'ambito della graduatoria di merito, ulteriori chiamate possono essere effettuate dal Dipartimento che ha proposto la procedura oppure da altri Dipartimenti interessati.
22. La chiamata dalla graduatoria di merito non costituisce un obbligo né per il Dipartimento che ha richiesto la selezione né per gli altri Dipartimenti.
23. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applica il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Articolo 10 - Oggetto e durata del contratto

1. Il contratto indica l'attività scientifica e didattica richieste dal bando.
2. I contratti degli RTD-a hanno durata triennale e sono prorogabili per soli due anni, per una sola volta.
3. I contratti degli RTD-b hanno durata triennale e non sono prorogabili.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. Ad esclusione dei contratti di cui all'art. 5, comma 3, la presa di servizio del ricercatore deve aver luogo il 1° febbraio o il 1° settembre; eventuali deroghe potranno essere eventualmente concesse dal Consiglio di Amministrazione, su istanza motivata del Consiglio di Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata ai sensi del comma 12 dell'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Proroga del contratto per gli RTD-a

1. Il contratto degli RTD-a è prorogabile per una sola volta e per soli due anni.
2. La procedura per la proroga è avviata con delibera approvata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, previa acquisizione del consenso del ricercatore e qualora sussistano specifiche esigenze.

3. La delibera deve essere assunta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto del ricercatore e deve contenere:
 - a) motivazione della proroga con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento;
 - b) relazione dettagliata sull'attività didattica, di ricerca ed eventualmente sull'attività assistenziale svolta dal ricercatore;
 - c) indicazione dei nominativi dei docenti proposti per la composizione della Commissione di valutazione.
4. Spetta al Consiglio di Amministrazione, valutare se sussistono le condizioni e le necessarie risorse nella programmazione dell'Ateneo, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per la proroga del contratto.
5. Solo in caso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Commissione di cui al comma precedente procederà alla valutazione del ricercatore secondo le modalità, i criteri e i parametri individuati dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2011 n. 242.
6. La Commissione (nominata con Decreto Rettorale) è composta da tre professori ordinari o associati appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, dei quali almeno uno appartenente al settore scientifico-disciplinare di afferenza del ricercatore. Della Commissione non possono fare parte i professori che componevano la commissione giudicatrice della selezione ad esito della quale il ricercatore è stato assunto. I commissari sono individuati garantendo il rispetto della parità di genere ove possibile. La commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca, didattica ed eventualmente clinico-assistenziale svolta dal ricercatore in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare, basandosi sulla relazione di cui al comma 5 e sull'ulteriore documentazione eventualmente fatta pervenire dal ricercatore interessato.
7. In caso di esito positivo della valutazione da parte della Commissione, previa approvazione degli atti da parte del Rettore, il ricercatore è chiamato a sottoscrivere la proroga del contratto.
8. L'eventuale esito negativo della valutazione, dopo l'approvazione degli atti con Decreto Rettorale, è comunicato al ricercatore e al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 12 - Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Laddove richiesto, al fine di

documentare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.

3. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
 - b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
4. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
5. La competenza disciplinare è regolata dallo Statuto dell'Università di Ferrara.
6. I ricercatori a tempo determinato possono chiedere di modificare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del consiglio di Amministrazione, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
7. La domanda va presentata al Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto fino alla fine del contratto.
8. Ai titolari dei contratti è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Rettore, previo parere favorevole del Dipartimento.
9. Ai titolari dei contratti si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università:
 - le disposizioni di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3, e 5, 33 e 34, comma 1 del D.P.R. n. 382/1980, nonché quelle dello Statuto, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli organi accademici dell'Ateneo;
 - le disposizioni di cui agli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/57 in materia di congedo straordinario, la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno solare i 45 giorni, e di aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 12 mesi se trattasi di contratto con durata triennale; in caso di contratto con durata inferiore al triennio dovrà essere proporzionata al periodo stesso;
 - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I titolari dei contratti possono optare per l'utilizzo di congedi straordinari con il riconoscimento della retribuzione piena anche per la fruizione di congedi parentali, alle stesse condizioni previste per i ricercatori di ruolo;
 - le disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

Articolo 13 -Trattamento economico

1. Il compenso minimo è stabilito in conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 14 -Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Al ricercatore si applica il trattamento previdenziale ed assistenziale previsto dalle vigenti disposizioni normative per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante iscrizione alla cassa stato INPDAP sia ai fini previdenziali che di quiescenza.

Articolo 15 - Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:
 - con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
 - con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
 - con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente regolamento, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento al personale docente e ricercatore dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
4. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 16 - Cambiamento di sede

1. In caso di cambiamento di sede, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Articolo 17 - Norme finali

1. La partecipazione alle attività delle Commissioni nominate ai sensi del presente Regolamento non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.
2. Le procedure per il reclutamento di ricercatori RTD-a di cui al presente regolamento potranno essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.
3. Le procedure di reclutamento RTD-b di cui al presente regolamento potranno essere indette sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'art. 14 della del

Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 come convertito dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 e per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sopracitato.

4. Alle procedure di cui all'art. 24, lettera a) e lettera b) già bandite all'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-legge sopra citato.